



COMUNE DI NUORO

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 144 DEL 31/05/2022

OGGETTO: Pellegrinaggio Mese Mariano

IL DIRIGENTE

- Premesso** che con nota n. **34932** del 26/05/2022, il Canonico Giovanni Maria Chessa, parroco della Parrocchia di santa Maria della Neve, comunica che in data 31 Maggio 2022, dalle ore 19.00, si terrà un breve pellegrinaggio a conclusione del mese Mariano;
- la Processione partirà dalla chiesetta della Solitudine, percorrerà la via Monte Ortobene, la Strada Provinciale n° 42, per concludersi davanti all'Edicola Mariana, all'intersezione con la Strada Comunale Sedda Ortai;
- che si prevede la partecipazione di una nutrita presenza di fedeli;
- Ravvisata** la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento della processione e di salvaguardare l'incolumità pubblica, di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- Visti** gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del C.d.S., approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso D.lgs.;
- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle funzioni di indirizzo negli enti locali;
- il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni Biagioni;

DISPONE

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022, DALLE ORE 19,00 SINO A CESSATE ESIGENZE:

- 1) divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti vie e piazze, durante il passaggio della Processione:**
 - via Monte Ortobene,
 - Strada Provinciale 42,

- **Intersezione Strada Comunale Monte Ortobene.**

Sono inoltre interdetti tutti gli accessi e le diramazioni che intersecano il percorso su indicato;

2) Istituzione di senso unico alternato, con diritto di precedenza per chi proviene dalla S.P.42, direzione Monte Ortobene.

Si demanda all'organizzazione della processione quanto segue:

- Il personale preposto dall'organizzazione dovrà indossare una pettorina rifrangente e si dovranno posizionare con almeno una persona alla testa del gruppo, una persona alla coda del gruppo e una a metà del gruppo;
- che i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), **in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra**, in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi partecipanti;
- che siano adottati, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la manifestazione si svolga in modo ordinato e che sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
- che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
- che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

AVVISA

che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'evento e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della processione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;

Si prescrive che gli organizzatori rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire agli organi competenti in caso di controllo.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricati di far rispettare il presente dispositivo e, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Comando di Polizia Locale, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e

regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

In caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

OS

II DIRIGENTE
f.to BIAGIONI GIONI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)